

***BIBLIOTECA
S. FRANCESCO DELLA VIGNA***

Statuto e Regolamento



Castello 2786
30122 Venezia

Statuto e Regolamento
della
Biblioteca di S. Francesco della Vigna
Castello 2786
30122 Venezia

Proemio

La Biblioteca di S. Francesco della Vigna nasce dall'unione di due biblioteche precedentemente esistenti: la Biblioteca conventuale di S. Francesco della Vigna e la Biblioteca dell'Istituto di Studi Ecumenici 'S. Bernardino'.

La Biblioteca conventuale accompagna lungo i secoli la storia del convento e ne condivide le vicende. L'attuale patrimonio librario viene ricostruito a partire dal 1877 grazie ad acquisizioni e donazioni di religiosi e di laici. Dal 2001, per disposizione dei Superiori religiosi e in accordo con la Direzione dei Beni Culturali della Regione del Veneto, vi sono confluiti fondi antichi provenienti da vari conventi della Provincia Veneta di S. Antonio OFM (ora: Provincia S. Antonio dei Frati Minori).

La Biblioteca dell'Istituto di Studi Ecumenici è nata nel 1989 per rispondere alle esigenze accademiche dell'omonimo Istituto. Il suo patrimonio librario è frutto di acquisizioni e di donazioni.

Nel 2004 si è dato vita alla 'Biblioteca di S. Francesco della Vigna' al cui interno hanno sede i seguenti fondi o sezioni:

- a) la Biblioteca conventuale di S. Francesco della Vigna (VE)
- b) la Biblioteca dell'Istituto di Studi Ecumenici (VE)
- c) la Biblioteca di S. Michele in Isola (VE)
- d) il fondo libri antichi di fra Anacleto Sasso
- e) il fondo libri antichi di fra Candido Romeri
- f) il fondo libri antichi del Convento di S. Maria Maggiore (TS)
- g) il fondo libri antichi del Convento del S. Cuore di Feltre (BL)
- h) il fondo libri antichi del Convento del Ss. Redentore (VR)
- i) il fondo libri antichi del Convento di S. Lucia (VI)
- j) il fondo libri antichi del Convento di S. Daniele di Lonigo (VI)
- k) il fondo libri antichi del Convento di S. Francesco di Cittadella (PD)
- l) il fondo libri antichi del Convento di S. Maria Ausiliatrice (TV)
- m) il fondo libri antichi del Convento di S. Giacomo di Monselice (PD).

Statuti

Art. 1: *Natura della biblioteca*

- 1.1. La Biblioteca di S. Francesco della Vigna è una biblioteca ecclesiastica di proprietà della Provincia S. Antonio dei Frati Minori che la riconosce come 'Biblioteca Provinciale' per la sua importanza e il suo ruolo.
- 1.2. Essa si configura come la biblioteca scientifica dell'Istituto di Studi Ecumenici 'S. Bernardino'.
- 1.3. Si articola in sezioni e fondi che la qualificano come biblioteca di conservazione e come biblioteca teologica specializzata in ecumenismo e francescanesimo.
- 1.4. È stata riconosciuta biblioteca di interesse locale dalla Regione Veneto con Decreto n. 183 del 03.07.2001. Ha aderito al Sistema Bibliotecario Nazionale il 10.03.2003 (Regione Veneto prot. n. 6079/41.10).
- 1.5. È aperta al pubblico in un numero di giorni e ore stabilmente determinato e comunque superiore alle 20 ore settimanali.

- 2.1. La Biblioteca di S. Francesco della Vigna si propone:
- a) di rendere fruibile, nel rispetto delle procedure catalografiche standardizzate, il materiale bibliografico in essa conservato
 - b) di raccogliere, conservare e rendere fruibile il patrimonio librario che la Provincia S. Antonio dei Frati Minori vorrà depositare presso la sua sede
 - c) di fungere da supporto delle attività accademiche dell'Istituto di Studi Ecumenici mediante l'aggiornamento costante delle pubblicazioni atte a favorire la ricerca e lo studio
 - d) di valorizzare il materiale in essa conservato mediante un servizio di assistenza e consulenza bibliografica agli utenti nonché mediante mostre, pubblicazioni e convegni
 - e) di essere biblioteca di riferimento per le altre biblioteche conventuali della Provincia S. Antonio dei Frati Minori.
- 2.2. Esplica le sue finalità in conformità alle direttive emanate dal governo della Provincia S. Antonio dei Frati Minori, alle indicazioni dell'Istituto di Studi Ecumenici e della comunità di S. Francesco della Vigna, in stretta collaborazione con l'Ufficio per i Beni Culturali del Ministero e nel rispetto delle disposizioni canoniche e civili in materia.

Art. 3: **Strutture**

3.1. **Direzione**

- 3.1.1. La direzione della biblioteca spetta al 'Direttore', nominato dal Definitorio della Provincia S. Antonio dei Frati Minori, sentito il parere del Preside dell'Istituto di Studi Ecumenici e del guardiano del Convento di S. Francesco della Vigna. Il suo mandato è triennale. Egli agisce in accordo con il Governo della Provincia S. Antonio dei Frati Minori, del Preside dell'Istituto di Studi Ecumenici e del guardiano del Convento di S. Francesco della Vigna.
- 3.1.2. Spetta al Direttore:
- a) mettere in atto le direttive del Consiglio di biblioteca
 - b) provvedere alla gestione ordinaria della biblioteca
 - c) sorvegliare sull'esatta applicazione dello Statuto e del Regolamento della biblioteca
 - d) tenere i rapporti istituzionali con le altre biblioteche e con gli uffici ecclesiastici e non preposti al coordinamento delle biblioteche, in particolare con l'Ufficio per i Beni Culturali del Ministero, con l'Ufficio Nazionale per i Beni Culturali Ecclesiastici (UNBC) della CEI, con l'Associazione dei Bibliotecari Ecclesiastici Italiani (ABEI), con l'Associazione Italiana Biblioteche (AIB)
 - e) elaborare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo della biblioteca
 - f) elaborare una relazione annuale sullo stato delle attività della biblioteca da presentare al Consiglio di biblioteca e al governo della Provincia S. Antonio dei Frati Minori
 - g) si veda anche quanto stabilito all'Art. 3.3.2.; 4.3 dello Statuto; e l'Art. 2.3. del Regolamento.

3.2. **Consiglio di biblioteca**

- 3.2.1. Il Consiglio di biblioteca costituisce l'organo di vigilanza, programmazione e gestione della biblioteca. Il suo mandato è triennale.
- 3.2.2. È composto:
- a) dal Direttore della biblioteca
 - b) dal Preside dell'Istituto di Studi Ecumenici
 - c) da un docente designato dal Consiglio d'Istituto
 - d) dal Guardiano del Convento di S. Francesco della Vigna.
- Il Consiglio di biblioteca, a seconda delle necessità, può avvalersi della consulenza di esperti e del personale della biblioteca.

- 3.2.3. Il Consiglio di biblioteca si riunisce almeno due volte l'anno, su convocazione del Direttore. Sono suoi compiti:
- a) elaborare un 'progetto globale' sulla biblioteca per una valorizzazione del patrimonio librario, una gestione ottimale delle risorse, un servizio qualificato all'utenza
 - b) verificare l'attuazione concreta del 'progetto globale'
 - c) approvare il bilancio di previsione e il bilancio consultivo preparato dal Direttore da presentare al Definitorio
 - d) verificare la relazione annuale sulle attività elaborata dal Direttore
 - e) elaborare delle linee guida per la pianificazione degli acquisti e delle acquisizioni
 - f) valutare progetti straordinari finalizzati alla ristrutturazione dei locali, alla valorizzazione della biblioteca, all'acquisto di attrezzature o di opere non acquistabili con i fondi ordinari
 - g) si veda anche l'Art. 4.3. degli Statuti e l'Art. 2.3. del Regolamento.
- 3.2.4. Spetta alla 'Commissione acquisti', composta dal Direttore della biblioteca e da un docente designato dal Consiglio di Istituto, vagliare le varie proposte di acquisto.

3.3. Personale di biblioteca

- 3.3.1. La biblioteca è dotata di personale qualificato al fine di espletare i vari servizi che è chiamata a prestare. Questi sono:
- a) catalogazione del patrimonio bibliografico in SBN
 - b) assistenza al pubblico per servizio di reference
 - c) custodia e distribuzione del patrimonio librario
 - d) servizio acquisto libri e periodici
 - e) servizio di prestito locale e interbibliotecario
 - f) servizio di scambi con la rivista di Studi Ecumenici pubblicata dall'Istituto
 - g) funzione di tutors per stagisti e relativi rapporti con gli enti che richiedono lo stage.
- 3.3.2. Il personale e i servizi ad esso delegati sono coordinati dal Direttore della biblioteca.

Art. 4: Locali

- 4.1. Attualmente la biblioteca dispone dei seguenti locali:
- a) un ufficio direzione
 - b) un ufficio reception e catalogazione
 - c) un ufficio catalogazione
 - d) una sala lettura
 - e) un deposito a scaffale aperto, accessibile al pubblico
 - f) un deposito per il materiale antico e raro, non accessibile al pubblico
 - g) due depositi per le riviste
 - h) un deposito per libri moderni
 - i) un deposito per libri in attesa di catalogazione e libri doppi
 - j) una sala polivalente (biblioteca storica): deposito libri, sala conferenze e sala esposizione.
- 4.2. L'utilizzo della sala polivalente (cf. 4.1.j) va concordato fra i vari enti presenti a S. Francesco della Vigna: Convento, Istituto, Biblioteca.
- 4.3. L'eventuale utilizzo da parte della biblioteca di altri locali del convento non menzionati al 4.1. va previamente concordato con il Convento di S. Francesco della Vigna e con il Governo della Provincia S. Antonio dei Frati Minori.

Art. 5: *Risorse economiche*

- 5.1. La Provincia S. Antonio dei Frati Minori provvede al finanziamento della biblioteca assicurando gli stanziamenti economici necessari:
- a) alla conservazione, custodia e valorizzazione del patrimonio librario
 - b) all'acquisto di nuove pubblicazioni (libri e periodici) e di attrezzature necessarie al buon funzionamento della biblioteca.
- 5.2. La Provincia S. Antonio dei Frati Minori, provvede al finanziamento della biblioteca assicurando gli stanziamenti economici necessari alle spese relative al personale di biblioteca.
- 5.3. Sarà premura del Direttore e del Consiglio di biblioteca:
- a) sensibilizzare enti pubblici e privati a contribuire al sostegno economico della biblioteca
 - b) favorire eventuali finanziamenti da parte della CEI, della Regione del Veneto e del Ministero per i Beni Culturali elaborando progetti specifici di conservazione, valorizzazione e fruizione del materiale librario.

Regolamento interno

Art. 1: *Acquisizioni*

- 1.1. La biblioteca incrementa il proprio patrimonio attraverso acquisti, scambi, donazioni di privati, conferimento di fondi librari di conventi appartenenti alla Provincia S. Antonio dei Frati Minori.
- 1.2. La biblioteca tratta con particolare attenzione le donazioni e i lasciti per completare, arricchire e qualificare il suo patrimonio, avendo cura di conservare memoria scritta dei donatori e l'integrità dei fondi antichi.
- 1.3. All'atto dell'acquisizione i singoli volumi vengono contrassegnati con il timbro della biblioteca.
- 1.4. Nel caso in cui la Provincia S. Antonio dei Frati Minori lo ritenga necessario, per motivi di sicurezza, di conservazione e fruizione, è possibile collocare, in tutto o in parte, in deposito temporaneo o permanente, presso la biblioteca patrimoni librari provenienti da conventi soppressi o da quei conventi che non offrono adeguate garanzie di tutela del loro patrimonio librario.
- 1.5. I fondi librari concessi in deposito devono conservare la loro individualità e integrità. I volumi, debitamente contrassegnati, non devono essere mescolati con quelli della biblioteca ricevente, né con quelli di altre raccolte librerie già in deposito.

Art. 2: *Aggiornamento*

- 2.1. L'aggiornamento continuo del patrimonio riguarda soprattutto le pubblicazioni inerenti l'indirizzo della biblioteca (teologia - ecumenismo - francescanesimo) e le opere di più frequente consultazione.
- 2.2. Esso avverrà secondo i criteri e le modalità stabilite dal Consiglio di biblioteca.
- 2.3. I docenti e gli studenti dell'Istituto di Studi Ecumenici, come pure gli utenti esterni, sono invitati ad avanzare proposte di acquisto, che verranno vagliate dal 'Consiglio ristretto di biblioteca'.

Art. 3: *Conservazione*

- 3.1. Il patrimonio librario viene conservato con cura in condizioni ambientali adatte e controllate dal punto di vista della temperatura e dell'umidità. Inoltre è protetto mediante sistema antifurto e antincendio. L'impianto elettrico è conforme alle vigenti norme di sicurezza. La spolveratura dei volumi viene fatta periodicamente. Tutti i locali sono sottoposti a videosorveglianza secondo la normativa vigente.
- 3.2. Il materiale più prezioso viene conservato in un deposito non accessibile al pubblico e dotato della strumentazione di cui sopra.
- 3.3. La biblioteca esegua, per quanto possibile, la riproduzione digitale dei manoscritti e dei libri rari e preziosi, da utilizzare per evitare l'usura degli originali, per facilitarne la ricerca e per soddisfare richieste di riproduzione.
- 3.4. Si sottopongono a restauro conservativo i volumi che necessitano di tale intervento, nel rispetto delle norme regionali e ministeriali in materia. Effettuato il restauro i volumi vengano trattati con le dovute precauzioni.

Art. 4: *Scarto e Scambi*

- 4.1. Qualora si renda necessario lo scarto di volumi sia evitata la loro distruzione e si provveda al loro scambio con altre biblioteche interessate, dando la precedenza alle biblioteche dei conventi della Provincia S. Antonio dei Frati Minori.
- 4.2. Analogo criterio sia seguito per i volumi doppi.
- 4.3. Nel praticare lo scarto e gli scambi si segua la normativa regionale e ministeriale in materia.

Art. 5: *Cataloghi e Registri*

- 5.1. È in atto la catalogazione informatizzata della biblioteca. Avendo aderito al Sistema Bibliotecario Nazionale, la biblioteca è tenuta:
- a) a rispettare le norme nazionali e internazionali di biblioteconomia sia per quanto riguarda la parte descrittiva che quella semantica
 - b) a lavorare in stretta collaborazione con il Polo SBN di riferimento (VIA).
- 5.2. Il catalogo informatizzato è predisposto secondo le regole aggiornate di biblioteconomia, nel rispetto della natura dei fondi e delle esigenze di documentazione del soggetto proprietario e dei fruitori, in particolare dei docenti e studenti dell'Istituto di Studi Ecumenici.
- 5.3. Il catalogo informatizzato viene costantemente aggiornato con l'ingresso delle nuove acquisizioni e del materiale pregresso.
- 5.4. Il catalogo informatizzato viene integrato dai cataloghi cartacei conservati:
- a) della Biblioteca conventuale di S. Francesco della Vigna (VE)
 - b) della Biblioteca del S. Cuore di Feltre (BL)
 - c) della Biblioteca del Ss. Redentore (VR)
 - d) della Biblioteca di S. Michele in Isola (VE)
 - e) della Biblioteca di S. Lucia (VI)
 - f) della Biblioteca di S. Maria Ausiliatrice (TV)
 - g) della Biblioteca di S. Giacomo di Monselice (PD).

Tali cataloghi andranno adeguatamente conservati al fine di documentare la storia della biblioteca, la sua evoluzione e la provenienza dei fondi.

- 5.5. I libri che la biblioteca acquisisce tramite dono vengano annotati in un apposito Registro cronologico d'ingresso, assegnando a ciascun volume un numero progressivo. Per tutti i libri catalogati è possibile richiedere il report di stampa del registro cronologico di ingresso. I singoli volumi siano poi contrassegnati con il timbro della biblioteca e catalogati. I beni librari che entrano in biblioteca a titolo di deposito vengano registrati separatamente, annotando i termini dell'atto di deposito per ciascun bene.

Art. 6: *Personale*

- 6.1. La biblioteca deve essere affidata a personale qualificato.
- 6.2. Il personale addetto alla biblioteca deve:
- a) essere dotato di un'adeguata formazione biblioteconomica
 - b) essere in grado di lavorare in SBN
 - c) possedere adeguate conoscenze del materiale bibliografico religioso in modo da conservarlo e catalogarlo correttamente; da cogliere e preservare la specificità della biblioteca; da offrire all'utenza una valida consulenza anche in ambito teologico.
- 6.3. La biblioteca favorirà l'aggiornamento e la formazione del personale bibliotecario.
- 6.4. La biblioteca vede con favore il coinvolgimento di volontari e stagisti. Le richieste di attività di volontariato temporaneo o di stage, verranno valutate di volta in volta e accettate se utili alla biblioteca per la manutenzione delle raccolte o per altri servizi.

Art. 7: *Consultazione*

- 7.1. L'ingresso alla biblioteca e la consultazione del materiale bibliografico sono liberi e aperti al pubblico. Si richiede l'iscrizione alla biblioteca tramite compilazione di un apposito modulo. Viene poi rilasciata la tessera personale di iscrizione che consente di accedere al prestito librario. I dati personali sono trattati nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.
- 7.2. L'utente che chiede di accedere alla biblioteca deve prendere visione delle norme che

- regolano l'accesso, la consultazione e i servizi ed impegnarsi ad osservare integralmente le disposizioni e le successive eventuali integrazioni e/o modifiche.
- 7.3. L'accesso alla biblioteca può essere negato qualora un utente abbia trasgredito in forma grave al Regolamento o abbia danneggiato o sottratto volumi di proprietà della biblioteca.
 - 7.4. Per conoscere i libri posseduti dalla biblioteca sono a disposizione alcuni computers, dove si possono consultare anche i cataloghi di altre biblioteche. Il catalogo informatizzato è completato dai cataloghi cartacei (cf. Regolamento Art. 5.4.). Le ricerche nel catalogo vengono eseguite dagli utenti, che potranno eventualmente chiedere l'assistenza del personale di biblioteca. Per la consultazione di opere pubblicate su CD o microfilm, è necessario rivolgersi al personale di biblioteca. Per conoscere quali riviste sono possedute dalla biblioteca è necessario consultare l'apposito elenco dei periodici a disposizione in sala lettura e sul bancone d'ingresso, con le relative consistenze e collocazioni.
 - 7.5. Il materiale in sala lettura e nell'adiacente deposito è a scaffale aperto e perciò liberamente consultabile. Può essere direttamente prelevato dall'utente. Al termine della consultazione i volumi non vanno riposti sugli scaffali, ma messi nell'apposito carrello posto in sala lettura (i libri vanno ricollocati esclusivamente dal personale addetto alla biblioteca). L'utente può chiedere che il materiale in consultazione rimanga disponibile per i giorni successivi.
 - 7.6. Chi desidera avere in lettura libri antichi o riviste sistemate negli altri magazzini deve compilare e firmare la scheda di richiesta per ogni singola opera e il personale di biblioteca provvederà a fornire quanto desiderato. Nessun utente può uscire dalla biblioteca senza aver prima restituito le opere ricevute in consultazione, ricordando che ogni tentativo di asportazione è perseguibile per legge.
 - 7.7. La consultazione del materiale manoscritto o antico a stampa è riservato a coloro che abbiano compiuto la maggiore età e può essere soggetta a limitazioni specifiche legate alla rarità o al precario stato di conservazione del volume richiesto.
 - 7.8. Il materiale dato in consultazione deve essere maneggiato con cautela per prevenire ogni forma di deterioramento. È vietato appoggiare sui testi in consultazione fogli o quaderni, braccia o gomiti. Nella consultazione dei libri antichi è consigliabile l'uso degli appositi guanti ed è consentito solo l'uso della matita cancellabile.
 - 7.9. È severamente vietato asportare pagine di libri e/o riviste, fare segni o scrivere, anche a matita, sui libri della biblioteca. I lettori che trovassero libri danneggiati sono pregati di segnalarli al personale di biblioteca.

Art. 8: *Prestito librario*

- 8.1. La biblioteca concede il prestito del materiale bibliografico moderno, per un massimo di tre volumi contemporaneamente.
- 8.2. Il prestito è personale e dura 30 giorni. È prorogabile, anche telefonicamente, per altri 15 giorni se nel frattempo l'opera non è stata richiesta in prestito da un altro utente.
- 8.3. Le opere prese in prestito devono essere restituite puntualmente e nelle condizioni in cui sono state ritirate. Eventuali ritardi nella consegna dei volumi o di danni apportati ai medesimi comporteranno l'esclusione dal servizio di prestito.
- 8.4. Sono esclusi dal prestito:
 - a) i manoscritti
 - b) le opere pubblicate prima del 1900
 - c) il materiale raro o di pregio, antico e moderno
 - d) i periodici
 - e) le opere di consultazione generale (Dizionari, Enciclopedie, Atlanti, Enchiridion ...)

- f) i volumi in precario stato di conservazione
 - g) le opere su supporti non cartacei: CD, DVD, materiale audiovisivo, microfilm
 - h) le opere indicate in bibliografia dei corsi che si tengono all'Istituto di Studi Ecumenici
 - i) tutti i libri che il Direttore o il personale di biblioteca ritengono opportuno far consultare solo in sede.
- 8.5. Il prestito per mostre ed esposizioni deve essere concesso di volta in volta, dopo aver verificato attentamente lo stato del materiale richiesto, le garanzie di sicurezza nel trasporto e nella sede di esposizione e l'adeguata copertura assicurativa. Tali prestiti devono avvenire nel rispetto delle norme canoniche e civili vigenti in materia.

Art. 9: *Prestito interbibliotecario*

- 9.1. Su richiesta di biblioteche esterne o di utenti interni iscritti al prestito viene offerto il servizio di 'Document delivery' (DD) e di 'Interlibrary loan' (ILL) per uno scambio gratuito di articoli o di volumi non posseduti.
- 9.2. Il servizio vale solo per i volumi disponibili al prestito e alla riproduzione in fotocopie. I volumi ottenuti con questo servizio devono essere consultati solo in sede. Le spese sono a carico del richiedente.

Art. 10: *Riproduzioni*

- 10.1. Dietro compilazione di apposito modulo di domanda e nel rispetto della normativa vigente è possibile far richiesta di riproduzione, anche digitale, di parte di volumi o di articoli.
- 10.2. Se la biblioteca non è dotata di strumenti o di operatori in grado di effettuare le riproduzioni richieste, si ricorrerà ad un operatore esterno di riconosciuta competenza. Le spese di riproduzione sono a carico del richiedente.
- 10.3. È severamente proibito fotocopiare manoscritti, libri antichi (incunaboli, cinquecentine, edizioni del '600-'700) e ogni altro volume che, a giudizio insindacabile dei bibliotecari, potrebbe averne danno.
- 10.4. Le riproduzioni di ogni tipo sono concesse esclusivamente per motivi di studio personale, con le limitazioni e nel rispetto delle norme nazionali e internazionali vigenti in materia di diritti d'autore e di proprietà. Chi ha ottenuto di realizzare le riproduzioni di cui all'Art. 10.1. del presente Regolamento si impegna a rispettare dette norme e si assume ogni responsabilità derivante dall'uso illecito delle medesime riproduzioni, operato anche da terzi.
- 10.5. Siano adeguatamente tutelati i diritti propri della biblioteca richiedendo eventuali corrispettivi per i servizi resi e imponendo vincoli di utilizzo dei testi e delle illustrazioni di cui la biblioteca ha la proprietà esclusiva.
- 10.6. La ripresa fotografica o televisiva di materiali della biblioteca a scopo commerciale (per es.: una pubblicazione) deve essere autorizzata da Direttore della biblioteca e rispettare i diritti di proprietà.
- 10.7. Anche la consultazione di codici e manoscritti conservati nella biblioteca si intende concessa solo per motivi di studio personale. La loro riproduzione fotografica, ma anche la loro trascrizione manuale per ogni altra utilizzazione (per es.: pubblicazioni ...) devono essere autorizzate nelle debite forme.

Art. 11: *Norme disciplinari*

- 11.1. L'ammissione nei locali della biblioteca è subordinata al rispetto delle regole di convivenza imposte dalla frequenza di un luogo di studio e di ricerca.
- 11.2. Entrando ed uscendo dalla biblioteca gli utenti devono essere disponibili ad un eventuale controllo del materiale in loro possesso.

11.3. In biblioteca non è permesso:

- a) introdurre borse, zaini, custodie di computers, ombrelli, cappotti, apparecchi fotografici e altri oggetti ingombranti, che vanno depositati all'ingresso
- b) parlare e studiare ad alta voce, arrecare disturbo in qualsiasi modo agli altri utenti;
- c) utilizzare apparecchiature rumorose come cellulari e radioline
- d) far uso di materiale potenzialmente dannoso al patrimonio come liquidi coloranti, forbici e simili
- d) fumare, in base alle vigenti leggi circa i luoghi pubblici
- e) introdurre o consumare cibi e bevande
- f) usare libri personali senza l'autorizzazione e la verifica, all'ingresso e all'uscita, da parte del personale addetto
- g) sottolineare o evidenziare i libri della biblioteca o danneggiarli in qualsiasi modo;
- h) usare in modo improprio gli arredi e le attrezzature della biblioteca
- i) utilizzare gli strumenti informatici della biblioteca per fini personali (per esempio scaricare la posta elettronica, navigare in internet) o comunque diversi dallo studio e dalla ricerca
- j) manomettere il software e l'hardware delle apparecchiature messe a disposizione
- k) introdursi, senza autorizzazione, nei locali riservati al personale.

Le sanzioni previste per chi non ottempera le suddette norme sono, a seconda della gravità delle infrazioni, il richiamo verbale, il richiamo scritto, l'esclusione temporanea e quindi l'esclusione definitiva dalla biblioteca.

Disposizioni finali

Per quanto non espressamente menzionato nel presente Statuto-Regolamento si rimanda allo *Schema-Tipo di Regolamento delle Biblioteche Ecclesiastiche Italiane* approvato dal Consiglio Episcopale Permanente della C.E.I. nella sessione del 16-19 novembre 2002 ed eventuali successive modifiche e alle disposizioni canoniche e civili in materia.

Copia del presente Statuto-Regolamento è a disposizione del pubblico nei locali della biblioteca.

Aggiornato e approvato dal Governo della Provincia S. Antonio dei Frati Minori il 28/07/2018



Fr. Mario Favretto
Ministro provinciale